

ALLEGATO A - CAPITOLATO TECNICO

AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. LGS 36/2023 PER LA FORNITURA DI STOVIGLIE E ATTREZZATURE DA CUCINA PER I NIDI E LE SCUOLE D'INFANZIA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA - PERIODO 01/09/2026 – 31/08/2028 – CPV 39221100-8 "Articoli per cucina"

ART. 1 OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

ART. 2 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

ART. 3 DURATA DEL CONTRATTO E IMPORTO

ART. 4 CORRISPETTIVO DELL'AFFIDAMENTO

ART. 5 MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

ART. 6 CONSEGNE

ART. 7 REVISIONE PREZZI

ART. 8 PROTEZIONE DATI PERSONALI

ART. 9 PASSAGGIO DI FUNZIONARI PUBBLICI A DITTE PRIVATE

ART. 10 PERSONALE E OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

ART. 11 FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

ART. 12 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

ART. 13 REQUISITI GENERALI, CAUSE DI ESCLUSIONE, ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

ART. 14 SICUREZZA

ART. 15 DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

ART. 16 CONTRATTO E STIPULA

ART. 17 VARIAZIONI DELLA RAGIONE SOCIALE

ART. 18 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 19 CONTROLLI, VERIFICHE E PENALI

ART. 20 RECESSO

ART. 21 SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

ART. 22 ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO

ART. 23 PROTOCOLLI D'INTESA E CODICE DI COMPORTAMENTO

ART. 24 RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO

ART. 1 OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

Il presente capitolato tecnico ha per oggetto l’affidamento della fornitura di stoviglie e attrezzature da cucina destinate ai nidi e alle scuole d’infanzia del Comune di Reggio Emilia per il periodo 01/09/2026 – 31/08/2028.

La fornitura comprende stoviglie, posateria, bicchieri, utensili da cucina, pentolame, teglie e accessori per la preparazione e distribuzione dei pasti oltre a piccoli utensili e accessori vari. L'elenco dettagliato dei prodotti è riportato nell'Allegato B – Tabelle delle referenze.

Le modalità con le quali il contratto deve essere eseguito sono indicate, come requisiti minimi, negli articoli successivi.

ART. 2 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La fornitura dovrà rispettare la normativa vigente, tra cui:

- Regolamento (CE) n. 1935/2004, Materiali e Oggetti a Contatto con gli Alimenti - MOCA
- Regolamento (CE) n. 2023/2006, Buone Pratiche di Fabbricazione – GMP
- Regolamento (UE) 10/2011, Materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari
- Regolamento (UE) n. 3190/2024 e n. 250/2026
- D.M. 21 marzo 1973, Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale
- D. M. 65 del 10 marzo 2020 (CAM ristorazione)
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1452 del 4 settembre 2023, Linee guida per l'offerta di alimenti e bevande salutari e sostenibili nelle scuole e gli strumenti per la loro valutazione e controllo
- D. Lgs. 36/2023 e D. Lgs. 209/2024 (codice dei contratti pubblici)

ART. 3 DURATA DEL CONTRATTO E IMPORTO

1 - Il presente affidamento avrà la durata di 2 anni a decorrere dal 1 settembre 2026 fino al 31 agosto 2028.

2 - L'importo stimato del contratto è pari a **€ 49.910,35** IVA esclusa di cui **€ 0** per oneri per la sicurezza.

3 - L'Amministrazione si riserva la facoltà di rinnovare il contratto esercitando l'opzione di rinnovo della fornitura, alle medesime condizioni dell'affidamento iniziale, per ulteriori 12 mesi e per un importo di **€ 24.955,18**, IVA esclusa. L'Amministrazione esercita tale facoltà comunicandola all'Affidatario mediante PEC almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto originario.

4 - L'Amministrazione, inoltre, si riserva la facoltà prevista dall'art. 120, comma 9, del D. Lgs. 36/2023 qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto sia per il primo contratto che per il rinnovo. In tali casi l'Amministrazione può imporre all'Affidatario l'esecuzione delle prestazioni alle condizioni originariamente previste e l'Affidatario non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto;

5 - Ai sensi dell'art. 14, co. 4 del D.Lgs. n. 36/2023, il valore massimo stimato per l'affidamento è pari ad **€ 89.838,64**.

ART. 4 CORRISPETTIVO DELL’AFFIDAMENTO

2 - L'importo stimato del contratto pari a **€ € 49.910,35** IVA esclusa ed è conteggiato in relazione all'intera durata del contratto e comprensivo di tutti gli oneri diretti e riflessi conseguenti alla gestione della fornitura di cui al presente capitolato tecnico e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 0.

Gli importi sopra indicati hanno la sola funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni ed hanno carattere presuntivo. L'affidamento è contabilizzato a misura sulla base delle quantità effettivamente ordinate.

ART. 5 MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

5.a Caratteristiche dei prodotti

Tutti gli articoli dovranno essere:

- nuovi di fabbrica;
- privi di difetti;
- conformi alle norme UNI, EN e ISO eventualmente applicabili;
- conformi alla normativa europea e nazionale vigente;
- idonei al contatto con alimenti qualora destinati a tale utilizzo;
- corredati, ove previsto, della dichiarazione di conformità MOCA.

I materiali dovranno garantire:

- elevata resistenza all'usura;
- resistenza ai lavaggi industriali;
- assenza di spigoli vivi;
- facilità di pulizia;
- idoneità all'utilizzo professionale.

L'Aggiudicatario è tenuto a fornire tutti i prodotti nelle quantità e qualità richieste; la fornitura non potrà prevedere prodotti ulteriori rispetto a quelli indicati nell'Allegato B - Tabella delle referenze senza previa autorizzazione dell'Amministrazione.

Nel caso si rendesse necessaria, da parte dell'Affidatario, una sostituzione dei prodotti offerti, questo dovrà darne immediata comunicazione scritta al referente dell'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia motivandone le cause che l'hanno resa necessaria e concordando la sostituzione con altro prodotto dalle medesime caratteristiche, allo stesso prezzo e fornendo le schede tecniche del nuovo articolo.

5.b Calendario scolastico

La fornitura è richiesta nel periodo di funzionamento dei nidi e delle scuole dell'infanzia. Tale periodo decorre, indicativamente, dall'ultima settimana di agosto alla prima settimana di luglio dell'anno successivo. I servizi educativi osservano periodi di sospensione in luglio e agosto e durante le vacanze di Natale e Pasqua, momenti nei quali non sarà possibile prevedere consegne. Sarà cura dell'Amministrazione fornire, per ogni anno scolastico, il calendario osservato dai servizi educativi comprensivo di ulteriori periodi di sospensione per ottimizzare lo svolgimento della fornitura.

5.c Ordini

I prodotti verranno ordinati in base alla necessità dei servizi educativi; gli ordini verranno trasmessi tramite mail dai referenti dell'Istituzione Scuole e Nidi d'infanzia utilizzando lo schema dell'Allegato B – tabella delle referenze e saranno suddivisi per luogo di consegna.

Gli ordini verranno trasmessi in massimo 4 tranches per anno scolastico rispettando la seguente programmazione:

1° tranche, ultima settimana di settembre

2° tranche, ultima settimana di novembre

3° tranche, ultima settimana di marzo

4° tranche, prima settimana di giugno

Nel caso in cui non fosse necessario l'invio di ordini in una delle tranches sopracitate si procederà nella data successiva e l'Affidatario ne riceverà conferma per iscritto.

Eventuali indisponibilità dovranno essere comunicate ai referenti dell'Istituzione entro due giorni lavorativi dalla data dell'ordine con indicazione dei tempi necessari all'evasione della richiesta di fornitura.

E' previsto un minimo d'ordine pari a € 150,00 IVA inclusa.

5.d Elenco sedi di destinazione

NIDI D'INFANZIA COMUNALI DOTATI DI CUCINA INTERNA

1- ALICE	via Pitagora, 10/2
2- SALVADOR ALLENDE	via Gattalupa, 5
3- ARCOBALENO	via A. Patti, 9
4- BELLELLI	via Puccini, 28
5- GENOEFFA C. CERVI	via Fucini, 1
6- NILDE IOTTI	via F.lli Bandiera, 12/c
7- PANDA	via M. L. King, 2
8- PETER PAN	via Pradarena, 14
9- PABLO PICASSO	via Martiri della Bettola, 51
10- GIANNI RODARI	via Cecati, 3/5
11- SOLE	via Caravaggio, 2

SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI DOTATE DI CUCINA INTERNA

1- SALVADOR ALLENDE	via Gattalupa, 5
2- ANDERSEN	via Delle Ortolane, 5/b
3- ANNA FRANK	via Mutilati Del Lavoro, 7/a
4- ERNESTO BALDUCCI	via Canalina, 36
5- DIANA	viale Allegri, 12
6- PAULO FREIRE	via Tassoni, 136/a
7- GIROTONDO	via S. Allende, 1
8- GULLIVER	via Pasteur, 17
9- OTTO MARZO	via Tarassov, 19
10- LA VILLETTA	via Emilia Ospizio, 93
11- CENTRO INT. LORIS MALAGUZZI	via Cassala, 2/a
12- MICHELANGELO	via Buonarroti, 3
13- PABLO NERUDA	via Passo Buole, 17
14- ROBINSON	via Pastrengo, 20
15- TONDELLI	via A. Volta, 3
16- XXV APRILE	via Cella All'Oldo, 6

NIDO/SCUOLA D'INFANZIA COMUNALI DOTATI DI CUCINA INTERNA

1- MARTIRI DI VILLA SESSO	via U. Betti, 45
2- P. RIVIERI/SCUOLA C. CLAUDEL	via Honoré de Balzac, 2
3- POLO SCOLASTICO PARCO OTTAVI	via J. Lennon, snc

SEDE E MAGAZZINO

1- Sede dell'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia	via Guido da Castello, 12 3° piano
2- Magazzino	via Verdi, 24

5.e Altri obblighi dell'Aggiudicatario

Entro 5 giorni dalla stipula, l'Affidatario definisce il referente interno per il contratto oggetto del presente capitolato tecnico comunicando nominativo e contatti all'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia.

L'Affidatario dovrà inoltre mantenere la disponibilità degli articoli elencati nell'Allegato B per tutta la durata del contratto.

ART. 6 CONSEGNE

La consegna è da prevedere nei giorni feriali dal lunedì al venerdì tra le ore 8.00 e le ore 14.30 e comprende le attività di scarico, movimentazione e deposito nei locali indicati dal destinatario.

Le consegne sono richieste entro massimo 7 giorni lavorativi dalla data di trasmissione dell'ordine via mail. Potrebbero essere richieste consegne urgenti da effettuare entro 48 ore dalla data dell'ordine in caso di eventi eccezionali e non prevedibili sempre compatibilmente con l'importo previsto per il minimo d'ordine.

La merce dovrà essere corredata di documento di trasporto accompagnatorio in duplice copia; la firma per ricevuta non impegna l'Istituzione Scuole e Nidi che si riserva di comunicare eventuali contestazioni con successive comunicazioni scritte nel caso si riscontrassero mancanze o rotture dopo l'apertura dei colli. Ove necessario le contestazioni saranno documentate con fotografie.

Le sostituzioni per danneggiamento o inidoneità sono richieste entro cinque giorni lavorativi dalla segnalazione; le eventuali spese di ritiro del materiale danneggiato/inidoneo sono a carico dell'Affidatario.

I costi relativi ad eventuali frazionamenti di consegna dello stesso ordine definiti dall'Affidatario sono a carico dello stesso.

Ogni rischio o danno derivante dal trasporto e dalla consegna è ad esclusivo carico dell'Affidatario che è pienamente responsabile di ogni conseguenza.

Per nessun motivo saranno accettati quantitativi superiori a quelli ordinati.

ART. 7 REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo della fornitura superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati automaticamente, nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi, tra quelli indicati dal comma 3, lett. b) dell'art. 60, si terrà conto degli "indici dei prezzi al consumo, gli indici nazionali per l'intera collettività (NIC), secondo la classificazione ECOICOP", come previsto dall'allegato II.2-bis art.10.

L'indice verrà monitorato con periodicità in linea con le previsioni dell'allegato II.2-bis art. 3 c. 1 dalla Stazione Appaltante, che attiverà automaticamente la revisione prezzi al superamento delle soglie di cui all'art 60 comma 1.

Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva indicate al primo capoverso, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla Stazione Appaltante.

ART. 8 PROTEZIONE DATI PERSONALI

Il Comune di Reggio Emilia è Titolare del trattamento dei dati personali che detiene in ragione delle funzioni istituzionali svolte in esecuzione del presente capitolato speciale – progetto esecutivo.

L'Aggiudicatario si configurerà quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'Art.28 del Regolamento europeo 679/2016. La designazione a Responsabile del trattamento, comprensiva dei contenuti indicati dall'articolo 28 del Regolamento europeo 679/2016, sarà definita in sede contrattuale.

Il Titolare del trattamento dei dati personali ha sede a Reggio Emilia, Piazza Prampolini n° 1, cap 42121, Tel. 0522/456111, mail: privacy@comune.re.it, pec: comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it

Il Responsabile della protezione dei dati personali del Comune di Reggio Emilia ha sede a Reggio Emilia, Piazza Prampolini n°1, cap 42121 ed è contattabile al seguente indirizzo mail: dpo@comune.re.it.

ART. 9 PASSAGGIO DI FUNZIONARI PUBBLICI A DITTE PRIVATE

Ai sensi dell'art.53, co.16-ter del D. Lgs n.165/2001, si evidenzia che “i dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri”.

Pertanto i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma, sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti, di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Inoltre, ai fini applicativi della suddetta norma, l'art. 21 del D. Lgs. n. 39/2013 precisa che “...sono considerati dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'Amministrazione, l'Ente Pubblico o l'Ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico”.

ART. 10 PERSONALE E OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

L'affidatario è tenuto ad applicare nei confronti del proprio personale dipendente il contratto collettivo nazionale e territoriale applicabile, nonché a rispettare tutti gli obblighi in materia di lavoro, previdenza, assistenza e sicurezza previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 e all'art. 11 del D. Lgs. n. 36/2023

ART. 11 FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il corrispettivo sarà determinato a misura sulla base delle quantità effettivamente consegnate.

La loro valorizzazione sarà effettuata considerando i prezzi unitari offerti in sede di preventivo per ogni referenza (Allegato B – Tabella referenze).

La fatturazione avverrà con periodicità mensile, con emissione posticipata a fine mese.

Le fatture elettroniche dovranno riportare:

- Codice Univoco Ufficio IPA per l'ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA: FNDGIA
- codice CIG
- numero del buono d'ordine
- dizione “Scissione dei pagamenti di cui all'art.17 ter DPR 633/72 introdotta dalla Legge di stabilità 2015, nel caso di corrispettivi soggetti ad IVA non rientranti nel “Reverse Charge”.

Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento fattura, previa verifica della documentazione relativa alla fornitura.

ART. 12 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. L'aggiudicatario deve comunicare alla Stazione Appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

L'aggiudicatario si obbliga, ai sensi dell'art. 3, comma 8 - secondo periodo, Legge n. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

In occasione di ogni pagamento all'Aggiudicatario o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

L'Aggiudicatario, il sub-Aggiudicatario o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, ne dà immediata comunicazione all'Amministrazione e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia in cui ha sede la Stazione Appaltante.

ART. 13 REQUISITI GENERALI, CAUSE DI ESCLUSIONE, ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

Sono esclusi dalla procedura gli operatori economici per i quali sussistano cause di esclusione di cui all'art. 94 del D. Lgs. 36/2023. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.

Dopo la verifica dei requisiti, la Stazione Appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto, ai sensi dell'art. 17 comma 8 del D.lgs 36/2023; in caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

ART. 14 SICUREZZA

L'Aggiudicatario dovrà provvedere al pieno rispetto di ogni obbligo previsto per la presente fornitura dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Con particolare in riferimento ai Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) dovrà garantire al proprio personale la dotazione di indumenti da lavoro idonei ed in buono stato d'uso, oltre a cuffie, guanti e quant'altro dovesse risultare opportuno o essere reso obbligatorio da leggi o regolamenti vigenti in materia di igiene (in particolare dal D.P.R. N. 327/80, art. 42). Tali indumenti e accessori

devono essere indossati durante le ore di servizio, così come i dispositivi di protezione individuale previsti a seguito della valutazione dei rischi, di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Gli indumenti per gli addetti alle attività di produzione e trasporto dovranno essere distinti per processo, prevedere tute o sopravesti di colore chiaro, nonché idonei copri-capo che contengano la capigliatura. Tutto quanto riportato nel presente articolo è richiesto anche all'eventuale subappaltatore.

ART. 15 DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

L'Amministrazione, prima dell'aggiudicazione, acquisirà idonea documentazione attestante il rispetto delle disposizioni antimafia di cui al D. Lgs. 159/2011.

ART. 16 CONTRATTO E STIPULA

Il Contratto verrà stipulato nelle forme di legge, in forma pubblica amministrativa con modalità digitale e oneri a carico dell'aggiudicatario. Prima della stipula del contratto l'aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs 36/2023.

Sono a carico dell'impresa aggiudicataria le spese contrattuali, le eventuali imposte di bollo e registro e ogni altra spesa quale quella per copia atti ecc., nessuna esclusa.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure di verifica di rito, sia per quanto concerne i requisiti di ordine generale, sia per i requisiti dichiarati in sede di presentazione di preventivo.

ART. 17 VARIAZIONI DELLA RAGIONE SOCIALE

L'aggiudicatario dovrà comunicare all'Amministrazione qualsiasi variazione intervenuta nella denominazione o ragione sociale dell'aggiudicatario, indicando il motivo della variazione (cessione, fusione, trasformazione, ecc.).

L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per il ritardo nei pagamenti dovuto a ritardo della comunicazione stessa.

ART. 18 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto, oltre che nei casi previsti dall'art.122 del D. Lgs. n. 36/2023, anche nei seguenti casi:

- frode o negligenza grave nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione della fornitura;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- sospensione o interruzione della fornitura da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- subappalto non autorizzato, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- accertata inosservanza degli obblighi di cui al "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", approvato con D.P.R. 13 giugno 2023 n. 81, nonché degli obblighi derivanti dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Reggio Emilia" i quali, secondo quanto disposto dall'art. 2 del citato D.P.R. 62/2013, sono estesi ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi in favore del Comune";
- reiterati e gravi inadempimenti imputabili all'aggiudicatario della fornitura, comprovati dall'applicazione di penali;
- non rispondenza delle prestazioni alle specifiche di contratto
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa;
- inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 9 del presente Capitolato;
- sospensione della prestazione oggetto della fornitura e, comunque, delle attività previste nel presente Capitolato;

- qualora l'aggiudicatario perda i requisiti minimi per la partecipazione alla gara quali ad esempio il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

- gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali;

- impiego di personale in numero inferiore a quanto previsto dalla Normativa regionale di cui alla LR 19/2016 e Direttiva Regionale n. 1564 del 16 ottobre 2017.

In tali casi l'Amministrazione sarà tenuta a corrispondere solo le prestazioni espletate fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute nonché gli eventuali danni conseguenti all'inadempimento stesso.

Con la risoluzione del contratto sorge per la Stazione Appaltante il diritto di affidare a terzi i servizi in danno del soggetto aggiudicatario inadempiente.

L'Amministrazione interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, a partire da quello che aveva presentato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente escluso l'aggiudicatario originario e l'affidamento avverrà alle condizioni economiche proposte in sede di offerta dal nuovo operatore consultato.

L'affidamento a terzi verrà notificato al soggetto inadempiente, con l'indicazione degli importi relativi a suo carico.

All'affidataria inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla Stazione Appaltante rispetto a quelle previste dal contratto risolto. L'esecuzione in danno non esime l'aggiudicatario dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso incorre a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

L'aggiudicatario è sempre tenuto al risarcimento dei danni imputabili.

Nei casi di risoluzione del contratto, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante è fatta all'Aggiudicatario tramite PEC, con la contestuale indicazione della data in cui avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza della fornitura.

Ove le inadempienze siano ritenute non gravi, cioè tali da non compromettere la regolarità della fornitura, le stesse saranno formalmente contestate al fornitore inadempiente.

Dopo due contestazioni formali per le quali non siano pervenute, o non siano state accolte, le giustificazioni del fornitore, la Stazione Appaltante potrà procedere di diritto (ipso iure) ex art.1456 Codice Civile alla risoluzione del contratto come sopra.

In caso di inadempimento accertato da parte della Stazione Appaltante, nel concorso delle circostanze previste dall'art.1453 e seguenti del Codice Civile, si farà luogo alla risoluzione del contratto, previa diffida del Direttore ad adempiere nelle forme stabilite dalla legge, senza pregiudizio della rifusione dei danni e delle spese.

In caso di risoluzione del contratto, per qualsiasi motivo, la Stazione Appaltante provvederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo promuovere azioni di risarcimento per maggiori ulteriori danni.

ART. 19 CONTROLLI, VERIFICHE E PENALI

L'Amministrazione si riserva la facoltà di eseguire verifiche sulla corretta effettuazione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato e contenute nel futuro contratto.

Le attività di controllo sono indirizzate a valutare i seguenti profili:

- la qualità e funzionamento dei prodotti;

- puntualità delle consegne

- corrispondenza dei prodotti consegnati con quanto previsto nell'Allegato B

Eventuali inadempienze verranno contestate per iscritto all'Affidatario, con eventuale fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione oltre il quale potranno essere erogate le seguenti penali:

ritardo nella consegna eccedente i 3 gg lavorativi	€ 100,00 a consegna
--	---------------------

L'Amministrazione notificherà all'Aggiudicatario le eventuali penalità tramite PEC e decurtando il valore delle stesse dal corrispettivo relativo al mese nel quale sarà assunto il provvedimento.

ART. 20 RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 nonché quanto stabilito dall'art.123 del D. Lgs. n. 36/2023, l'Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.

Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi eseguiti. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'Affidatario da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna la fornitura ed effettua la verifica della regolarità della stessa.

ART. 21 SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

In relazione all'affidamento di cui alla presente procedura il subappalto è ammesso nei limiti di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 come aggiornato da D. Lgs. n. 209 del 31/12/2024. I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento. Tali attività non possono essere oggetto di ulteriore subappalto ai sensi dell'art. 119, comma 17 del D.Lgs. 36/2023 (c.d. subappalto a cascata), tenuto conto della natura e complessità delle prestazioni del presente contratto, con particolare attenzione alla qualità delle materie prime.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti della fornitura che intende subappaltare. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

Il subappaltatore per le prestazioni previste nel contratto di subappalto deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nell'affidamento e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale.

L'Aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione nell'esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto di subappalto.

È vietata la cessione del contratto, pena la nullità e il risarcimento dei danni e spese causati al Comune.

È altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione della fornitura prevista in contratto, senza l'espressa autorizzazione preventiva del Direttore dell'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia.

ART. 22 ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO

Per qualsiasi controversia è competente esclusivamente il Foro di Reggio Emilia.

In pendenza di giudizio, per garantire la continuità della fornitura, qualora la Stazione Appaltante lo ritenga opportuno, l'aggiudicatario non può esimersi dal continuare nelle sue prestazioni

contrattuali. Qualora si rifiuti, la Stazione Appaltante ha diritto di commissionare ad altri la fornitura di cui abbisogni, nei modi e termini che riterrà più opportuni. In questo caso, l'eventuale differenza di prezzo rispetto a quello dovuto per contratto verrà rimborsato dalla società aggiudicataria.

ART. 23 PROTOCOLLI D'INTESA E CODICE DI COMPORTAMENTO

L'aggiudicatario è tenuto al rispetto dei protocolli d'intesa attivati dall'Ente e in corso di validità, pubblicati al link <https://www.comune.re.it/amministrazione/documenti-e-dati/avvisi-e-bandi/bandi-di-gara-e-contratti-profilo-di-committente/regolamenti-e-protocolli> che costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto anche se non materialmente allegati.

L'aggiudicatario è tenuto altresì al rispetto del Codice di comportamento approvato dal Comune di Reggio Emilia e reperibile al seguente link: <https://www.comune.re.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/codice-di-comportamento-dei-dipendenti.pdf>

In particolare, gli obblighi di condotta previsti dal predetto codice si estendono, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'aggiudicatario.

Il mancato rispetto di alcuna delle clausole dai suddetti protocolli e nel codice di comportamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 24 RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO

Il Responsabile unico di progetto è il Direttore dell'Istituzione Scuole e Nidi d'infanzia del Comune di Reggio Emilia Dott. Nando Rinaldi.